

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA – M. ALEANDRI  
ROMA**

**TRA**

L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri (IZSLT), rappresentato dal Dott. Ugo Della Marta, nato a Basilea (Svizzera) il 14/06/1962, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, sita in Roma, Via Appia Nuova 1411, codice fiscale n. 00422420588;

**E**

Il Dott. Andrea Leto nato a Alcamo (TP) il 30/07/1956 e residente in Pietrasanta (LU) Via Strinato, 13 codice fiscale LTENDR56L30A176O.

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 bis comma 8;

VISTA la legge regionale del Lazio 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 recante la ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana"

VISTA la legge Regionale del Lazio del 29 dicembre 2014 n. 14 recante la ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana"

**PREMESSO**

- che il Presidente della Regione Lazio, previa intesa con il Presidente della Regione Toscana e sentito il Ministro della Salute, ha provveduto con decreto n. T00108 del 12 maggio 2016, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, alla nomina del Dott. Ugo Della Marta quale Direttore Generale dell'IZSLT;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni, è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie;
- che il predetto Dott. Ugo Della Marta ha sottoscritto con la Regione Lazio sempre in data 20/06/2016 il contratto d'opera intellettuale per regolamentare il rapporto di servizio connesso alla carica e con lo stesso contratto sono stati definiti altresì gli obiettivi di mandato;

- che il Dott. Ugo Della Marta ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'IZSLT in data 20/06/2016 deliberazione n. 294 del 20/06/2016;
- che il Direttore Generale, con deliberazione n. 295 del 22/06/2016 ha provveduto a nominare Direttore Sanitario il Dott. Andrea Leto nato a Alcamo (TP) il 30/07/1956 con decorrenza 1 luglio 2016;
- che il Direttore Generale, con deliberazione n. .... del ..... ha provveduto altresì a definire lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale da sottoscrivere con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;
- che il Dott. Andrea Leto ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconfiribilità con la nomina di Direttore Amministrativo previste dall'art. 3, comma 11, dall'art. 3 bis comma 10 del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.Lgs. n.39/2013 (allegata al presente atto: allegato 1);
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi annuali e di mandato anche ai sensi del successivo art. 4 co.4;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) Il Direttore Generale Dott. Ugo Della Marta, come sopra rappresentata conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto al Dott. Andrea Leto nato a Alcamo (TP) il 30/07/1956 e residente in Pietrasanta (LU) Via Strinato, 13 codice fiscale LTENDR56L30A176O
- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 8 della legge regionale del Lazio 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- 4) L'incarico di Direttore Sanitario, salvi i casi previsti dagli artt. 3 e 6 del presente contratto, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18/1994 e s.m.i. cessa al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza ovvero in caso di decadenza.

#### Art. 2

(Oggetto)

- 1) Il Direttore Sanitario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed agli indirizzi individuati nel contratto, nonché a quelli indicati negli atti normativi emanati dalle Regioni e dal Direttore Generale. Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione

delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

### Art. 3

#### (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) Il Dott. Andrea Leto si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore amministrativo stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., e dell'Intesa recepita con le Leggi Regionali della Toscana n. 42 del 2014 e del Lazio n. 14/2014. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore amministrativo. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
- 4) Il Direttore Sanitario, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il Direttore Sanitario ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di continenza, verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della privacy. Egli è comunque tenuto a concordare preventivamente con il Direttore Generale le suddette iniziative.
- 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

### Art. 4

#### (Compenso)

- 1) Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, corrispondente all'80% del compenso attribuito al Direttore Generale e quindi nell'importo pari a € 120.231,16 lordi, come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....
- 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al Direttore Sanitario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

- 4) Il Direttore Generale, previa valutazione, integra di una ulteriore quota, nella stessa misura percentuale a lui attribuita dalle Regioni e comunque nel limite del 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 bis del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione

#### Art. 5

(Decadenza – risoluzione – recesso anticipato dal contratto)

- 1) La decadenza o la revoca del Direttore Sanitario è disposta dal Direttore Generale in tutti i casi previsti dall'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale 18/1994 del Lazio e s.m.i.
- 2) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di Sanitario dell'Istituto di un precedente Direttore Sanitario, il presente contratto si intende risolto senza che nulla più sia dovuto. Al Direttore Sanitario spettano i compensi per l'attività svolta fino al giorno dell'intervenuto recesso.
- 3) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso.
- 4) Il contratto sarà inoltre risolto di diritto – senza che il Direttore Sanitario abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Istituto venga soppresso, accorpato, integrato o fuso ad altro Ente pubblico comunque denominato.
- 5) In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno di 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento all'Istituto di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

#### Art.6

(Tutela legale)

- 1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Istituto a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
- 2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave, l'Istituto provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

#### Art. 7

(Norme Applicabili e di rinvio)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'artt. 15 e 16 della legge regionale del Lazio 18/1994 e successive modificazione ed integrazioni e dell'Intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana ratificata con L.R. Toscana n. 42/2014 e del Lazio n. 14/2014, e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

- 2) Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di riduzione del compenso pattuito.

Art.8  
(Spese di registrazione e bollo)

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. Andrea Leto.

Roma,

Il Dott. Andrea Leto  
.....

Il Direttore Generale  
(Dott. Ugo Della Marta)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il Dott. Andrea Leto dichiara di approvare espressamente agli artt. 1(Conferimento dell'incarico e durata), 2 (Oggetto), 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 4(Compenso), 5 (Risoluzione del contratto – recesso anticipato), 6 (Tutela legale) e 7 (Norme Applicabili).

Roma,

Il Dott. Andrea Leto  
.....